

**CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE WELFARE E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E PREVENZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE**

**TRA**

**Regione Lombardia** - Direzione Generale Welfare con sede in Milano, codice fiscale 80050050154 qui rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica presso la sede di Milano, Piazza Città di Lombardia;

**E**

**L'Università degli Studi di Brescia**, codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n. 15, PEC: ammcentr@cert.unibs.it; (di seguito indicato Università)

**PREMESSO CHE**

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 – T.U. delle leggi regionali in materia di sanità;
- il Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.6.2011;

**Premesso che:**

- l'art. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.L. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- Regione Lombardia ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- è interesse della Scuola di Specializzazione che i medici in formazione vengano accolti presso Regione Lombardia per lo svolgimento di attività nell'ambito della struttura posta a disposizione dalla Direzione Generale Welfare.

**PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- Per quanto attiene la Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare:
  - o Regione Lombardia è soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
  - o Regione Lombardia è responsabile degli interventi di sorveglianza, prevenzione e controllo

- o delle malattie infettive in Lombardia;
  - o L'attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive ha valenza di Livello Essenziale di Assistenza ed in tal senso è annualmente oggetto di misura da parte del Ministero della Salute
- Per quanto attiene la Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina preventiva,
- o è parte di un organismo di diritto pubblico, nello specifico dell'Università, dotata di personalità giuridica con autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
  - o ha tra i suoi fini primari di contribuire a migliorare la salute in modo completo e onnicomprensivo rappresentando un nuovo modello innovativo di ricerca collaborativa e sinergica;
  - o promuove l'attività di ricerca mirata all'avanzamento delle conoscenze scientifiche, alla tutela e al miglioramento della salute dell'uomo

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

#### **Art. 2 - Finalità e oggetto della convenzione**

Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Brescia si propongono di conseguire una stretta collaborazione tra la realtà accademica e quella progettuale, attuando forme di cooperazione per quanto riguarda studi e ricerche. Regione Lombardia consente all'Università l'utilizzo delle strutture di cui al successivo art. 4, poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

#### **Art. 3 - Attivazione del tirocinio**

L'Università, previa interlocuzione con il Dirigente della UO interessata circa la verifica della disponibilità in Regione e le necessità di servizio, comunica a Regione Lombardia, tramite pec, l'assegnazione del Medico in formazione, al fine di attivare il percorso di tirocinio secondo le modalità previste dall'art. 5 della presente convenzione.

#### **Art. 4 - Impegni delle parti**

Regione Lombardia, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi ed il personale facente capo alla DG Welfare con riferimento alle seguenti Unità Operative:

- UO Prevenzione
- UO Rete Territoriale
- UO Polo Ospedaliera
- UO Osservatorio Epidemiologico Regionale
- UO Programmazione

Qualora dovessero intervenire variazioni sull'organizzazione interna della Direzione che non incidono sull'assetto complessivo delle competenze in capo alla Direzione, tale circostanza non pregiudica lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, fermo restando la segnalazione per iscritto all'Università.

Regione Lombardia si impegna, altresì, a garantire la coerenza tra le attività svolte e gli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

Regione Lombardia è stata classificato come "complementare" ai sensi del Decreto Interministeriale

n. 402/2017.

#### **Art. 5 - Impegni assunti dall'Università**

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'articolo 4, unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

#### **Art. 6 – Tipologie di tirocinio**

Nell'ambito del progetto in questione, Regione Lombardia e l'Università si impegnano ad attivare le seguenti tipologie di tirocinio:

- una giornata lavorativa a settimana da programmare in sintonia con le esigenze di servizio della U.O. d'appartenenza, al fine di seguire un singolo progetto;
- da due a cinque giornate lavorative a settimana con annessa assegnazione di apposita postazione, comprensiva di idonea apparecchiatura informatica e relative licenze, presso la U.O. di riferimento.

#### **Art. 7 - Attività formativa**

L'Università, per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti in Regione Lombardia, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.l. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività delle Unità Operative per una graduale assunzione dei compiti, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Unità Operativa a cui è assegnato e la DG Welfare.

Le attività svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio – quando assiste il personale regionale nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione – quando svolge personalmente procedure ed attività sotto il diretto controllo del personale regionale;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale, con la supervisione del personale regionale.

Il medico in formazione svolge le seguenti attività:

- partecipazione a riunioni;
- ausilio alla redazione atti e note;
- realizzazione e analisi scientifiche e di letteratura;
- elaborazione di dati;
- analisi d'impatto delle patologie;
- realizzazione di piani o programmi di prevenzione primaria;
- realizzazione di piani e programmi di screening;
- realizzazione reportistica/bollettini delle attività di prevenzione con particolare attenzione all'area dedicata alle malattie infettive;
- analisi epidemiologiche;
- aggiornamento rispetto alla normativa vigente nei temi afferenti alle attività di UO;
- ausilio nell'attività di redazione delle DGR per la U.O. di riferimento.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso. Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

#### **Art. 8 - Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività professionalizzanti**

Regione Lombardia consente ai medici in formazione di disporre, per tutta la durata del contratto di formazione, di spazi fisici adeguati alle esigenze dello studio, di una postazione di lavoro attrezzata con personal computer (laptop) e i relativi servizi (licenza Microsoft e casella di posta).

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, svolgeranno i previsti compiti secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'Ente, nonché il responsabile della Unità Operativa a cui sono assegnati.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" elettronico appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione dell'Ente; il responsabile della U.O. convenzionata presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell'Ente le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutore preposto alle singole attività svolte dallo specializzando.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'Unità Organizzativa della DG Welfare a cui è assegnato il medico in formazione verifica, prima dell'attivazione del progetto formativo, con le strutture competenti di Regione Lombardia la disponibilità di spazi fisici adeguati alle esigenze dello studio e consente di disporre, per tutta la durata del contratto di formazione, di una postazione di lavoro attrezzata con personal computer (laptop) e i relativi servizi (licenza Microsoft e casella di posta) e fornisce apposito cartellino personale da utilizzare per le entrate e le uscite giornaliere.

Ogni anno, la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell'Ente, il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

#### **Art. 9 - Nomina dei professori a contratto e dei tutori**

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con Regione Lombardia, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto (Adjunct Professor).

Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore operativo. I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

La nomina dei professori a contratto (Adjunct Professor) e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale dipendente da Regione Lombardia è riconosciuta ai fini del

curriculum professionale dello stesso.

#### **Art. 10 - Oneri delle parti contraenti**

La presente convenzione non comporta alcun tipo di compenso a carico delle parti.

#### **Art. 11 - Copertura assicurativa a carico dell'Università**

L'Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività svolta dagli specializzandi nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio, Regione Lombardia provvede ad informare immediatamente l'Università, affinché provveda ad effettuare la relativa denuncia/comunicazione a INAIL come previsto dalle normative vigenti.

Al riguardo le parti prendono atto che nell'ambito delle strutture poste a disposizione non è previsto lo svolgimento di attività assistenziale.

#### **Art. 12 - Prevenzione e Sicurezza**

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i soggetti destinatari della presente convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i soggetti destinatari della presente convenzione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata da Regione Lombardia.

Quest'ultima garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08) e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano, altresì, a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

Regione Lombardia si fa carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D. Lgs n. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- della "Formazione specifica dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. n. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21 dicembre 2011;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D. Lgs n. 81/08 informando il servizio di medicina preventiva dell'Ente Promotore in merito a eventuali giudizi di idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità;

#### **Art. 13 – Riservatezza e Privacy**

Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, ciascuna delle Parti può trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e successive norme nazionali di adeguamento.

Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

#### **Art. 14 - Durata**

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione e ha una durata pari a quella del corso di studio di 4 anni; fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione, alla sua scadenza, può essere rinnovata previo accordo che deve essere formalizzato per iscritto dalle parti.

Regione Lombardia si impegna a comunicare all'Università almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione cessa i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero alla conclusione dell'anno accademico in corso.

#### **Art. 15 - Recesso**

Le parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso deve essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

#### **Art. 16 - Anticorruzione**

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### **Art. 17 - Modifiche**

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 18 – Gestione delle controversie**

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

### **Art. 19 – Registrazione, spese e firma**

Il presente atto è sottoscritto in unico originale ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ne farà richiesta.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a cura e spese dell'Università ed è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e art. 6 del DM 17 giugno 2014), autorizzazione n. 94946/19. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

### **Art. 20 - Rinvio**

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. 241/90 e dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Milano,

**PER REGIONE LOMBARDIA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

DG Welfare *pro tempore*

**PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA**

**IL RETTORE**